

## **Cronaca di una specificazione regolamentare tormentata: l'ordinanza sulle importazioni agricole (RS 916.01)**

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è solito, da qualche anno a questa parte, procedere due volte all'anno alla modifica di una serie di ordinanze del Consiglio federale e dipartimentali in materia agricola. Le due tornate di modifiche sono chiamate rispettivamente «pacchetto primaverile» e «pacchetto autunnale». Un candidato fisso a uno o a entrambi gli appuntamenti di modifica stagionale è un'ordinanza corredata di ben otto lunghi allegati e che nel quadro del «pacchetto autunnale 2011» è sottoposta alla prima revisione totale:

*Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)*

*Allgemeine Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Agrareinfuhrverordnung, AEV)*

*Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)*

L'ordinanza in questione era stata emanata a suo tempo (RU 1998 3125) con l'intenzione di riunire in un solo atto tutta una serie di ordinanze specifiche aventi per oggetto l'importazione di singoli prodotti agricoli. Come si può notare, il titolo dell'ordinanza non è uniforme: mentre il titolo tedesco e quello francese aggiungono all'indicazione dell'atto l'aggettivo «allgemeine» e «générale», il titolo italiano vi rinuncia. È difficile dire quale sia stata all'origine, ossia nel 1998, la motivazione di tale rinuncia; è ipotizzabile che si sia voluto evitare di collegare l'aggettivo «generale» al titolo rematico,<sup>1</sup> ossia di dare l'impressione che ci si trovasse davanti a un tipo particolare di atto normativo, una fantomatica «ordinanza generale» non prevista in quanto tale dal diritto federale (le Direttive di tecnica legislativa non ne fanno cenno)<sup>2</sup>. Di tale ordinanza, entrata in vigore il 1° gennaio 1999, a tutt'oggi (maggio 2011) vi sono state all'incirca 250 revisioni parziali e 5 correzioni. Fin dall'inizio si è manifestata una certa confusione nel citare l'atto normativo, protrattasi negli anni: delle 250 modifiche, ben 20 presentano il problema che il titolo italiano dell'atto modificatore recita inopportuno: «Ordinanza generale...».<sup>3</sup> Qui di seguito sono elencate le modifiche che recano «generale» nel titolo:

*modifiche del 21.12.1998 (RU 1999 530; prima modifica nel tempo, quando non era ancora in vigore), 19.02.1999 (RU 1999 1342), 18.03.1999 (RU 1999 1438), 24.03.1999 (RU 1999 1519), 06.05.1999 (RU 1999 1635), 26.05.1999 (RU 1999 1754), 24.06.1999 (RU 1999 2217), 17.11.1999 (RU 1999 3628), 14.02.2000 (RU 2000 620), 24.02.2000 (RU 2000 622), 27.03.2000 (RU 2000 990), 25.05.2000 (RU 2000 1451), 17.12.2001 (RU 2001 3548), 02.11.2004 (RU 2004 4573), 02.11.2005 (RU 2005 4987), 09.06.2006 (RU 2006 2507),*

10.08.2006 (RU 2006 3435), 30.01.2007 (RU 2007 383), 18.11.2009 (RU 2009 5871) e 20.04.2010 (RU 2010 1679).

Questo errore nel citare il titolo dell'atto è indice di un certo disagio e di fenomeni d'interferenza linguistica (oltre che di mancanza di scrupolo) in chi è stato chiamato di volta in volta a occuparsi, come traduttore, revisore o collaboratore responsabile, della modifica di turno (magari preparata da collaboratori non italofoeni dell'Ufficio). Sorprende comunque il fatto che nel primo semestre di vita dell'ordinanza il titolo sbagliato ricorra in media una volta al mese. È pure da notare che il titolo dell'ordinanza è stato citato in modo improprio addirittura in una correzione, quella della modifica del 19.02.1999 (RU 1999 1409). Non si insisterà mai abbastanza sulla necessità di riferirsi sempre ed esclusivamente ai testi originali degli atti normativi – in ciascuna delle versioni linguistiche – invece di accontentarsi di qualsivoglia altra scorciatoia basata su presunte equivalenze evidenti.

Ora, nell'ambito della revisione totale di cui si è detto in entrata, il Servizio linguistico italiano dell'UFAG ci ha posto la domanda se fosse il caso di cogliere l'occasione per adeguare il titolo italiano a quelli tedesco e francese, aggiungendo «generale». Una prima discussione interna alla Divisione italiana dei Servizi linguistici centrali ha evidenziato che l'aggiunta di «generale» non si giustificava e che magari l'aggettivo andasse invece tolto dai titoli tedesco e francese. Interpellata in merito, la Sezione del diritto della Cancelleria federale dava un parere a sostegno di questa proposta, pur lasciando aperta la possibilità di un allineamento dell'italiano alle altre due lingue. Sensibilizzato alla questione, l'UFAG ha preso una decisione significativa dal punto di vista della legislazione federale: visto che a ben vedere l'ordinanza non ha (più) alcun carattere «generale», anzi presenta tratti decisamente «specifici», e considerato che la mancanza dell'aggettivo nel titolo italiano non ha mai dato fastidio a nessuno, si è deciso di stralciare «allgemeine» e «générale» dai titoli tedesco e francese, adeguandoli al titolo italiano. L'ordinanza, quindi, da «generale» diventa (implicitamente) «specifico» anche nelle altre due lingue. Inoltre, argomentava l'UFAG, modificando il titolo dell'atto si sottolinea anche visivamente che si tratta di una revisione totale: questo vale per le versioni tedesca e francese ma non per quella italiana, che si è sempre chiamata semplicemente «ordinanza» e così continuerà a chiamarsi.

*Giovanni Bruno, Cancelleria federale, Servizi linguistici centrali, Divisione italiana, Bellinzona, E-Mail: giovanni.bruno@bk.admin.ch*

## Note

- 1 Sulla distinzione tra titolo rematico e titolo tematico cfr. J.-L. Egger, «Il nome della legge»: per una semantica dei titoli degli atti normativi nel diritto federale svizzero», in LeGes, 2001/2, p. 65.
- 2 In realtà nel diritto federale vi sono altre due ordinanze con tale dicitura. L'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm, RS 172.041.1), che «stabilisce i principi secondo cui l'Amministrazione federale riscuote gli emolumenti per le sue decisioni e prestazioni» (art. 1 cpv. 1), ha carattere generale in quanto funge in un certo qual modo da faro illuminante per tutte le ordinanze specifiche che disciplinano il settore degli emolumenti dei diversi uffici e servizi dell'Amministrazione federale ed è quindi ben diversa dall'ordinanza oggetto di queste note. Discorso analogo per l'ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PFZ, RS 414.135.1), che «definisce i principi applicabili allo svolgimento di tutte le verifiche delle prestazioni nei cicli di studi articolati» (art. 1 cpv. 1).
- 3 In alcune delle modifiche è riportato soltanto il titolo abbreviato perché si tratta della modifica del diritto vigente, per cui il problema non si pone.